

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**  
**GESTIONE DELLA CAFFETTERIA DI PROGETTO MANIFATTURA**  
**ROVERETO (TN)**

**Art. 1 - Società emittente**

Trentino Sviluppo S.p.A., via Zeni 8, C.A.P. 38068 Rovereto (Trento) Italia - Codice fiscale e P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 00123240228 Capitale Sociale 200.000.000,00 Euro interamente versati.

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento della Provincia autonoma di Trento ai sensi art. 2497 bis c.c..

**Art. 2 - Oggetto del contratto e contesto di riferimento**

Trentino Sviluppo intende procedere alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso la caffetteria interna, appena ultimata, presso Progetto Manifattura, Piazza Manifattura 1, Rovereto (TN).

Sorto negli edifici un tempo sede della storica Manifattura Tabacchi di Rovereto, oggi Progetto Manifattura è un hub punto di riferimento internazionale per le tecnologie green con una superficie complessiva di 9 ettari. Il Polo accoglie circa 50 imprese tra cui colossi delle energie rinnovabili (come Volta Energy) ma anche numerose startup. Progetto Manifattura è sede di Habitech, il primo distretto italiano per l'energia e l'ambiente, Green Building Council Italia, del centro di bio-informatica Microsoft COSBI e dell'Università degli sport di montagna, cogestita dagli atenei di Trento e Verona. I principali ambiti in cui operano le realtà del polo sono: clean tech ed energie rinnovabili, edilizia sostenibile, servizi ambientali, economia circolare, mobilità sostenibile, biotecnologie e sport tech.

“Be Factory”, naturale e recente completamento del compendio storico di Progetto Manifattura progettato in via preliminare dall'architetto giapponese Kengo Kuma, è il luogo dedicato allo sviluppo tecnologico in cui grandi gruppi industriali, piccole-medie imprese e startup innovative dialogano e attivano sinergie di business per risolvere problemi comuni e affrontare insieme le sfide dell'economia circolare e della sostenibilità. Caratterizzato da uno stile architettonico contemporaneo e funzionale, offre spazi modulari produttivi e ad uso ufficio dai 280 ai 1.000 metri quadrati certificati Leed Gold e di classe energetica A+.

Le finalità di questa fabbrica dell'innovazione sono molteplici: Progetto Manifattura è e vuole essere un laboratorio di idee, un hub creativo, produttivo e dinamico dove mondo dell'impresa, della formazione e della ricerca possano convergere, intraprendendo dimensioni di dialogo innovative, trasversali e resilienti.

In questo contesto, si manifesta la necessità di offrire al personale coinvolto spazi di incontro e confronto, un punto ricreativo e di ristoro che sia anche motore di relazioni e interazioni, pertanto Trentino Sviluppo ha deciso di allestire uno spazio di 250 mq avente funzione di bar/caffetteria ad uso interno.

Potranno usufruire della Caffetteria i dipendenti di Trentino Sviluppo, delle aziende insediate presso il Progetto Manifattura e degli istituti professionali ospitati al suo interno, con i propri studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, oltre a tutte le figure facenti riferimento all'attività istituzionale di Trentino Sviluppo ed i visitatori di Progetto Manifattura.

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

Si precisa, anche ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, che nella sede di Progetto Manifattura, ad uso interno dei dipendenti della stessa, sono presenti nr. 7 distributori di generi di conforto (distributori di bibite calde e fredde, distributori di snack freddi), oltre ai distributori presenti negli spazi privati delle aziende, compresenti con il servizio di bar interno; l'installazione e la gestione di tali distributori non sono oggetto della presente concessione. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente capitolato d'oneri si riferisce ad un contratto di concessione, avente per oggetto:

- 1) la messa a disposizione dello spazio identificato in planimetria allegata sub lettera A) al presente capitolato;
- 2) la messa a disposizione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di cui all'allegato sub lettera B) al presente capitolato.

Le Parti si danno reciprocamente atto che saranno a totale carico del gestore l'attivazione delle utenze necessarie per l'utilizzo dei beni messi a disposizione e tutte le spese relative alle diverse utenze e quelle di carattere condominiale, quali a titolo esemplificativo i consumi di acqua, di gas, l'illuminazione, la pulizia ed altri oneri gestionali in genere, compreso il pagamento della Tassa relativa ai R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) unitamente ai relativi adempimenti. Il Concessionario dichiara ed accetta che nel caso in cui gli oneri relativi ai diversi servizi e/o utenze di qualsiasi natura, connessi allo svolgimento dell'attività ed al funzionamento dei beni oggetto del presente capitolato, siano sostenuti direttamente da Trentino Sviluppo, quest'ultima potrà ri-addebitare detti costi al gestore.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal giorno di stipula del contratto di concessione, fatto salvo l'eventuale risoluzione anticipata ai sensi del succitato contratto di concessione.

Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di rinnovare, alla scadenza, il contratto di ulteriori 4 (quattro) anni.

La concessione potrà essere prorogata, per un periodo massimo di un anno alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, previa comunicazione che dovrà essere inviata al Concessionario non oltre tre mesi prima della scadenza del contratto mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione a mezzo PEC. In tal caso il gestore è obbligato a garantire le prestazioni di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

### **Art. 4 – Descrizione del servizio**

Il servizio di cui al presente capitolato è un servizio di somministrazione di alimenti e bevande non aperto al pubblico ed avrà esecuzione presso la sede di Progetto Manifattura, Piazza Manifattura 1, a Rovereto (TN).

Il rapporto di gestione del bar verrà disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Le modalità operative di esecuzione del servizio, compresa la gestione dei locali, dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e dovranno essere erogate nel rispetto di quanto dichiarato nell'offerta tecnica predisposta e presentata a Trentino Sviluppo in sede di espletamento della procedura di gara.

Il bar dovrà essere aperto e in grado di funzionare dal lunedì al venerdì con orario continuato almeno dalle ore 07:00 alle ore 18:00, con possibilità di estendere l'orario sino e non oltre le 19:30.

Il gestore potrà sospendere il servizio per un massimo di 10 giorni lavorativi durante il mese di agosto, che saranno previamente concordati con Trentino Sviluppo entro il 30 aprile di ogni anno, dal 27 dicembre al 2 gennaio, dal giovedì santo al lunedì di Pasqua, nonché tutte le domeniche e le altre feste riconosciute. Eventuali altri periodi di chiusura o apertura o variazioni temporanee dell'orario di servizio dovranno essere comunicate e concordate con Trentino Sviluppo con congruo preavviso.

Variazioni dell'orario di servizio o ulteriori giorni di chiusura proposti dal gestore dovranno essere comunicati, per l'autorizzazione, anche via fax o a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi: in caso di mancata risposta di Trentino Sviluppo, il silenzio equivale a diniego.

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti di gara, valgono le norme indicate dalla richiesta di offerta.

### **Art. 5 – Responsabile del contratto e referente di servizio**

Il Concessionario del contratto dovrà comunicare a Trentino Sviluppo, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile del contratto, con recapito di telefonia mobile e dovrà comunicare per iscritto eventuali variazioni del Responsabile stesso.

Il Responsabile del contratto cura la realizzazione ed il buon andamento del servizio stesso, coordina l'attività degli operatori, cura le relazioni con i referenti istituzionali.

In particolare il Responsabile del contratto dovrà:

- comunicare tempestivamente i nominativi delle persone addette al servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- garantire il rispetto da parte del personale di norme di comportamento previste dal capitolato e dalle norme vigenti in materia (es. igienico-sanitarie etc.);
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del proprio personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al referente di servizio eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

Il Responsabile del contratto è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero. In caso di assenza del Responsabile del contratto dovuta a qualunque causa deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il Responsabile del contratto risponde della completa realizzazione del servizio affidato nonché dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere i contatti con l'Amministrazione. Tutte le contestazioni di inadempienze espresse in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.

Trentino Sviluppo individua un referente di servizio, che avrà il compito di:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato;

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

- assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- sovrintendere, per mezzo di ispezioni e controlli, al buon uso e alla conservazione dei locali e dei beni affidati al gestore;
- controllare la qualità e i prezzi dei prodotti venduti, la pulizia, e il funzionamento del bar in genere.

Il referente di servizio potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, dei sopralluoghi nei locali oggetto del presente capitolato senza alcun preavviso verso il gestore, che non potrà opporsi allo svolgimento dei sopralluoghi.

Il referente di servizio potrà anche richiedere per iscritto al gestore ogni informazione che ritenga opportuna ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni ed il gestore dovrà tempestivamente dare una adeguata risposta per iscritto, nei termini indicati dal referente di servizio stesso.

### **Art. 6 - Locali ed oneri a carico di Trentino Sviluppo**

Per tutta la durata del contratto, Trentino Sviluppo mette a disposizione del gestore, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, i locali della Caffetteria sopra citata come da planimetria allegata, che il medesimo dovrà utilizzare con la massima diligenza, curandone la custodia e la manutenzione ordinaria e assumendosi l'onere delle eventuali manutenzioni straordinarie rese necessarie da inadempimenti degli obblighi di manutenzione ordinaria. In particolare, costituisce inadempimento agli obblighi di manutenzione ordinaria la mancata segnalazione da parte del gestore degli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la conservazione dei beni ogniqualvolta la tempestiva segnalazione di tali interventi avrebbe reso possibile a Trentino Sviluppo un risparmio rispetto all'intervento successivamente posto in opera.

Sono oneri a carico di Trentino Sviluppo:

- a) mettere a disposizione del gestore i locali, i macchinari, le attrezzature e gli arredi riportati nell'inventario e nella planimetria sopramenzionati, che faranno parte integrante del contratto, garantendone la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché la loro completa efficienza, impegnandosi ad attivare le garanzie prestate dai fornitori/costruttori di macchinari ed attrezzature anche nell'interesse del gestore;
- b) effettuare le operazioni di straordinaria manutenzione ai locali e agli impianti generali;
- c) assicurare gli allacciamenti elettrici ed acqua potabile a macchinari ed attrezzature, illuminazione, riscaldamento e raffrescamento dei locali.

Il gestore accetta fino da ora le modifiche ai locali (e lo stesso dicasi per la sostituzione parziale o totale dei locali attuali con nuovi locali) che Trentino Sviluppo ritenesse opportune, fermo restando che qualora ciò comportasse una sensibile diminuzione di superficie dei locali stessi si procederà ad un adeguamento del corrispettivo da definirsi di concerto tra le parti.

È a carico del gestore l'individuazione e la segnalazione obbligatoria a Trentino Sviluppo delle eventuali modifiche di adeguamento tecnico – normativo che si rendessero necessarie per la tipologia di attività espletate (bar), mentre i relativi lavori saranno eseguiti e finanziati da Trentino Sviluppo.

La segnalazione di cui sopra deve essere effettuata a Trentino Sviluppo entro tre giorni dal ricevimento dell'eventuale verbale delle autorità competenti.

## **Art. 7 - Beni mobili**

Per lo scopo e per la durata del contratto, Trentino Sviluppo consegnerà al gestore, nello stato in cui si trovano, i mobili, le attrezzature, le macchine e gli impianti così come meglio descritti nell'allegato sub lettera B).

I beni mobili, le attrezzature, le macchine e gli impianti, di cui sopra non potranno essere allontanati dai locali del bar e dovranno essere tenuti dal gestore con la massima cura in modo da garantirne il miglior stato di conservazione e di manutenzione; la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, come pure i danni ad essi arrecati e non dovuti a causa di forza maggiore, saranno a totale carico del gestore.

In ogni caso è responsabilità del gestore individuare e poi segnalare obbligatoriamente a Trentino Sviluppo tutte le misure che devono essere adottate per garantire la conformità dei vari beni di cui sopra alla normativa vigente applicabile alle attività oggetto della concessione. La segnalazione di cui sopra deve essere effettuata a Trentino Sviluppo entro tre giorni dal ricevimento dell'eventuale verbale delle autorità competenti.

Il gestore sarà invece tenuto a provvedere direttamente ai rimanenti beni (come registratore di cassa, manutenzione ed eventuale sostituzione della macchina per caffè, vasellame e posateria, utensileria, macchina da caffè, ulteriore arredamento dei locali adibiti a spogliatoio del personale, arredamento dei magazzini ed eventuale ulteriore arredamento del locale bar, ecc..) occorrenti per il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Le variazioni dei suddetti beni che si rendessero necessarie in seguito saranno oggetto di apposite trattative che le parti si impegnano a condurre secondo buona fede. Rimangono in ogni caso ferme ed invariabili le dotazioni previste dal gestore in sede di offerta tecnica.

## **Art. 8 - Miglioramento locali / aumento dotazioni**

Qualora il gestore esegua, previa autorizzazione di Trentino Sviluppo, lavori di adattamento o di abbellimento dei locali del bar, le opere eseguite, a conclusione del contratto, saranno acquisite al patrimonio di Trentino Sviluppo, senza che il gestore stesso abbia diritto ad alcuna indennità.

Il gestore potrà aumentare a sue spese, sempre previa autorizzazione di Trentino Sviluppo, la dotazione di beni e di apparecchiature; viene peraltro vietata fino da ora l'installazione di distributori automatici all'interno del bar, flippers, videogiochi, slot-machines, e simili e di quant'altro non sia strettamente connesso con la funzione di ristoro.

È autorizzata la eventuale vendita di carte pre-pagate tipo carte telefoniche, biglietti di parcheggio, biglietti autobus, bus, treni, ricariche telefoniche.

È autorizzata la eventuale vendita di quotidiani e periodici.

È autorizzata l'eventuale installazione di radio e/o TV e tutte le spese che ne deriveranno saranno interamente a carico del gestore, così come gli oneri per ottenere le autorizzazioni (che dovranno essere a nome del gestore), e quant'altro prescritto dalla normativa vigente.

## **Art. 9 – Igiene e mantenimento locali**

Il gestore è tenuto a operare in ambienti che rispettino la vigente normativa in materia di igiene degli alimenti, nonché di igiene e sicurezza del lavoro.

### **Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

### **Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it



Il gestore dovrà mantenere i locali (ivi comprese le vetrate interne), il mobilio e tutto il materiale del bar in uno stato di decoro e di perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente alle norme attualmente in vigore ed a quelle che potranno essere emanate in seguito dalle autorità competenti in materia di igiene e sanità.

### **Art. 10 - Scadenza contratto**

Alla scadenza del contratto il gestore dovrà riconsegnare i locali e i beni affidatigli nello stato e nelle quantità risultanti dagli inventari e dal verbale di consegna, fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo normale e responsabile, indennizzando Trentino Sviluppo per gli eventuali deterioramenti e perdite imputabili a lui o ai suoi dipendenti o a terzi. Al momento della riconsegna sarà sottoscritto apposito "Verbale di riconsegna" in contraddittorio tra il gestore e Trentino Sviluppo.

Qualora Trentino Sviluppo rilevasse danni a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al gestore.

### **Art. 11 - Licenze e coperture assicurative**

Il gestore dovrà essere in possesso delle necessarie licenze e autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio e per la vendita dei prodotti e dovrà in ogni caso presentare le denunce o segnalazioni ai competenti uffici previste dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

- l'impresa che svolgerà l'attività di gestione del bar dovrà fornire il proprio M.A.A. (Manuale di Autocontrollo alimentare);
- il personale impiegato nelle attività legate alla gestione del bar dovrà essere provvisto di idonea formazione professionale e sulla sicurezza;
- l'eventuale attività di catering collegata a congressi, convegni, conferenze etc., potrà essere affidata, di volta in volta ad imprese scelte da Trentino Sviluppo o dall'organizzatore del convegno (tra cui anche il gestore del bar, se in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di catering); detta attività di catering, se affidata ad impresa diversa dal gestore del bar, non coinvolgerà spazi e attrezzature del bar medesimo; il gestore del bar che risultasse, eventualmente, affidatario del servizio di catering dovrà osservare le stesse prescrizioni previste per il servizio di bar (non potrà, per esempio, effettuare nel bar la cottura di cibi).

Il Concessionario solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bar, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti della stessa ditta che operano presso il locale, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia del locale, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima, liberando Trentino Sviluppo S.p.a., proprietaria dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Concessionario si impegna a presentare, prima della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa (con esclusione della parte All Risks Immobiliare), da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Il Concessionario prende atto che lo spazio oggetto di concessione è assicurato a cura e spese di Trentino Sviluppo contro tutti i rischi mediante polizza "All Risks Immobiliare" stipulata con primaria compagnia d'assicurazioni, ed accetta che tale tipo di copertura assicurativa sia mantenuta in esercizio per tutta la durata della concessione, con successivo riaddebito del costo.

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

## **Art. 12 - Personale**

Il gestore sarà direttamente responsabile della scelta e dell'impiego del personale, e saranno a suo carico tutti gli oneri ed obblighi relativi al rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente.

L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro relativo alle figure professionali impiegate, applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Tali obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente nonché dei soci lavoratori nell'ipotesi di cooperative. L'amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento, copia delle attestazioni dell'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché di documentare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL.

Il personale dovrà in ogni caso essere in quantità sufficiente per un regolare funzionamento del bar e in particolare per tenere il locale sempre in ordine e per assicurare all'utenza una rapidità di servizio tale da non originare code incompatibili con gli spazi del locale. All'inizio di ogni anno di gestione, e tutte le volte che vi siano variazioni di organico, il gestore dovrà trasmettere al referente di servizio un elenco dei nominativi e delle qualifiche del personale di servizio utilizzato.

Le persone in servizio dovranno avere un abbigliamento adeguato al contesto di cui trattasi e dovranno tenere un comportamento adeguato alla professionalità del settore alberghiero e indossare, oltre a quanto previsto dalle norme di igiene.

### **Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

### **Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

### **Art. 13 - Norme di sicurezza, igiene del lavoro e igiene degli alimenti**

Il gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro vigente nei confronti del proprio personale, in quanto si configura come datore di lavoro dello stesso. In particolare gli obblighi organizzativi – gestionali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (art.18, comma 1 lettere a), b) ed l), art.28, comma 2, articoli 31, 36, e articolo 37) devono essere posti in essere prima dell’inizio del servizio e la documentazione attestante tali adempimenti deve essere inviata a Trentino Sviluppo.

La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento evidenziano l’ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori, pertanto si allega al presente capitolato sub lettera C), il cd. “DUVRI”.

Il gestore deve ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9, nonché dal D.lgs. n. 193/2007 “pacchetto igiene” inerente i regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 riguardante l’igiene dei prodotti alimentari trattati nell’attività di cui sopra ed in particolare:

- valutare i rischi per gli alimenti e redigere il relativo Piano di autocontrollo;
- applicare tutte le misure di igiene e sicurezza previste in tale piano.

Il gestore dovrà inoltre ottemperare, fino alla cessazione dello stato di emergenza, alle disposizioni nazionali e locali ed osservare eventuali Protocolli e linee guida in vigore, atti a prevenire la diffusione del virus “Covid-19”.

### **Art. 14 – Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Sono a carico del Concessionario le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.).

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l’onere per l’acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli arredi ed alle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione. Tutto il materiale mancante e quello che dovesse presentare usura superiore alla media o inadeguata funzionalità per carenza di manutenzione e/o inadeguata conservazione sarà addebitato al Concessionario.

L’Amministrazione potrà eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario; qualora l’entità dei lavori e la loro durata si protraessero nel tempo si farà un contraddittorio fra Amministrazione e Concessionario per definire l’entità dell’indennizzo da corrispondere, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del Codice Civile.

Rimangono a carico del Concessionario i danni subiti da terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare l’Amministrazione della necessità di tali interventi.

### **Art. 15 – Ticket elettronici / generi di consumo / controlli**

Nel rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in fase di gara, il bar dovrà essere sempre fornito di quanto è necessario per un regolare e buon servizio; i generi di consumo



dovranno essere di ottima qualità, comprendere marche di qualità e rispondere alla normativa vigente.

Il gestore potrà preparare cibi freddi (quali ad esempio panini farciti, insalate), cibi riscaldati (quali ad esempio toast farciti, oppure precotti e/o preconfezionati su esclusiva fornitura esterna), etc. nel rispetto dell'offerta tecnica di gestione che il gestore avrà presentato in gara a Trentino Sviluppo.

Il ristoro potrà occasionalmente funzionare in appoggio alle attività di convegni e conferenze; a tale riguardo si richiama quanto precedentemente indicato all'articolo 11.

Il pane (escluso quello da toast e le piadine), i panini e le focacce, di qualsiasi tipo e forma, dovranno essere freschi di giornata; lo stesso dicasi per brioches e paste di pasticceria.

Dovrà essere assicurata una linea di prodotti "gluten-free".

Ogni genere di consumo, confezionato o meno dal gestore, potrà essere sottoposto a giudizi di qualità organolettica e igienica richiesti da Trentino Sviluppo, mediante apposite verifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sia direttamente sia avvalendosi di propri fiduciari; il gestore sarà tenuto a rimuovere immediatamente dai locali del bar i generi che in seguito ai controlli siano stati ritenuti non idonei.

La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, fatte salve le eventuali sanzioni di legge a carico del gestore ed – in ogni caso – fatto salvo il maggior danno subito.

Per gli articoli confezionati direttamente dal gestore o da fornitori esterni di natura non industriale per conto del gestore stesso il controllo di qualità potrà essere associato con la verifica delle quantità degli ingredienti.

Il gestore dovrà garantire la possibilità per i clienti di utilizzare i ticket e/o buoni pasto elettronici presso il Bar, nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 15.00, fatte salve diverse regolamentazioni di ciascun ticket elettronico specifico.

### **Art. 16 - Prezzi consumazioni / controlli**

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere prestato con prezzi di vendita al pubblico dettagliatamente elencati in un listino, redatto secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria della Provincia di Trento e nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta. Il listino dovrà essere esposto nel locale in luogo e con modalità visibili per la clientela, detto listino dovrà riportare pure qualità e quantità dei principali ingredienti, evidenziando eventuali ingredienti allergenici presenti nei prodotti. Tutti i prodotti in listino dovranno sempre essere disponibili per l'utente.

Potranno essere posti in vendita esclusivamente prodotti per i quali il produttore disponga di un listino prezzi al dettaglio, vincolante o anche solo consigliato e/o comunque offerti in sede di gara con l'offerta di gestione.

Tale regola si intende valevole per ogni altro prodotto in vendita presso il bar.

Detti prezzi potranno essere aggiornati – previo assenso di Trentino Sviluppo – per gli anni successivi al 2020, esclusivamente all'inizio di ogni anno, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).

### **Art. 17 – Importo del contratto**

#### **Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

#### **Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

L'importo triennale di contratto a base d'asta è fissato in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di cui € 65,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 113,70 per oneri della sicurezza Covid, come da DUVRI allegato.

Il valore presunto riferito al triennio della concessione viene stimato in € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre oneri di legge. Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di Trentino Sviluppo e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di ogni sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta.

Il canone di concessione annuo si intende offerto dal concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il canone viene corrisposto in rate semestrali posticipate scadenti al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno.

Il canone di concessione di cui al comma che precede è soggetto ad adeguamento periodico sulla base della normativa vigente, in particolare il canone verrà adeguato in misura pari al 75% della variazione positiva accertata dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie.

Il canone dovrà essere versato a Trentino Sviluppo a 30 giorni data fattura.

In caso di ritardato pagamento del canone verrà richiesta la corresponsione degli interessi di mora.

Il mancato pagamento dei canoni costituisce inadempimento contrattuale; pertanto, in caso di ritardo del pagamento anche di una sola rata di canone per oltre 3 mesi ovvero in caso di reiterato inadempimento nell'arco di un anno solare, Trentino Sviluppo potrà avvalersi della clausola di risoluzione espressa prevista dall'art. 26, lettera e), del presente Capitolato.

Nell'eventualità che il bar debba restare chiuso per circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà del gestore, o per cause di forza maggiore, il corrispettivo verrà ridotto in misura pari agli effettivi giorni di interruzione dell'attività.

### **Art. 18 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esecuzione del contratto il gestore dovrà depositare, prima della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo triennale di gestione risultante dall'offerta in sede di gara.

La cauzione dovrà essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario D.lgs. 385/1993; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Trentino Sviluppo.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di imprese la fideiussione o polizza assicurativa deve riportare quale contraente il Raggruppamento stesso.

### **Art. 19 – Oneri e spese a carico del gestore**

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

Per tutta la durata del contratto, il gestore dovrà:

- a) mettere a disposizione stoviglie, vassoi, posate, tovagliette e tovaglioli, piccoli elettrodomestici e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento del bar non compreso nel materiale di fornitura di Trentino Sviluppo. Predetto materiale deve essere nuovo e mantenuto tale, provvedendo alle sostituzioni periodiche del caso;
- b) acquisire tutti i generi occorrenti per la preparazione delle somministrazioni che intende offrire, nell'ambito dell'elenco di cui al successivo punto, che devono essere di ottima qualità;
- c) adempiere a tutti gli obblighi richiesti dalle vigenti normative per una regolare conduzione del bar ed in particolare quelli relativi alle licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, che dovranno essere espressamente richieste dal gestore a suo nome, e quelli attinenti alla sicurezza ed igiene del lavoro;
- d) obbligo di avvio dell'attività entro 45 giorni effettivi dalla stipula del contratto di concessione;
- e) curare la pulizia giornaliera e l'efficienza dei locali e delle attrezzature di proprietà di Trentino Sviluppo che sono affidati alla sua custodia ed uso esclusivo per gli scopi previsti dalla convenzione. Il gestore risponderà della buona conservazione dei suddetti beni mobili e immobili, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
- f) provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature di proprietà di Trentino Sviluppo, alla sostituzione periodica di tutto quanto di proprietà del gestore stesso;
- g) mettere a disposizione il personale necessario al perfetto funzionamento del servizio. Tale personale deve risultare, nell'esercizio delle mansioni affidategli, di condotta incensurabile ed essere idoneo e rispondente alle esigenze del servizio. Esso deve sempre indossare abbigliamento adeguato all'attività svolta secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- h) garantire che il personale sia coperto da ogni forma di previdenza e di assicurazione obbligatoria e goda del trattamento normativo ed economico che ad esso compete in base ai contratti collettivi di lavoro per le categorie e classi di appartenenza;
- i) pagare le tasse od imposte locali in materia di rifiuti e servizi municipali (TASI, etc.);
- j) eventuale allacciamento a linee telefoniche, connessione internet, pulizia dei locali e tutto quanto non espressamente indicato a carico di Trentino Sviluppo nei documenti di gara;
- k) assumersi gli oneri e le spese relativi alle utenze necessarie per l'utilizzo dei beni messi a disposizione e tutte le spese relative alle diverse utenze e quelle di carattere condominiale, così come meglio stabilito ai sensi dell'articolo 2 del presente capitolato.

### **Art. 20 - Inadempienze del gestore**

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze in relazione agli obblighi previsti dal presente capitolato, rilevate e verbalizzate in contraddittorio col gestore, Trentino Sviluppo si riserva di applicare una penale in misura variabile tra Euro 300 e Euro 3.000, in relazione sia al numero di inadempienze riscontrate che alla gravità delle stesse (anche in termini di danno al decoro, prestigio ed immagine di Trentino Sviluppo).

Trentino Sviluppo avrà facoltà di applicare le seguenti penalità, previa valutazione insindacabile, laddove sia previsto un minimo e un massimo, della gravità dell'inadempienza e del danno al regolare svolgimento del servizio per quanto riguarda le seguenti inadempienze:

#### **Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

#### **Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

- Euro 150,00 per ritardato avvio del servizio rispetto ai termini concordati con Trentino Sviluppo. Il ritardo ammesso è di 10 giorni poi è facoltà di Trentino Sviluppo di procedere alla risoluzione del contratto;
- Euro 100,00 per ogni giorno di mancata apertura dell'esercizio; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 250,00 per ogni vendita di generi scaduti o avariati o adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 150,00 per ogni accertata violazione della qualità degli alimenti distribuiti e delle preparazioni, per accertata violazione dei prezzi contenuti nel listino prezzi e per non rispetto degli orari di servizio;
- Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme di sicurezza; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme sull'igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- Euro 50,00 per ogni reclamo non anonimo pervenuto a Trentino Sviluppo di utenti della Caffetteria di Progetto Manifattura e che risultino fondati;
- Euro 100,00 per ogni altra violazioni delle disposizioni del presente Contratto, ivi incluso il ritardato pagamento delle rate di canone;
- Euro 840,00 in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo: obbligo di immediata rimozione degli apparecchi e applicazione della penale per ogni apparecchio installato. Sarà poi applicata un'ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi pari ad € 250,00; nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 10 giorni l'Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto.

Gli importi delle penali applicate andranno a sommarsi al corrispettivo che il gestore verserà relativamente al semestre successivo a quello in cui si sono riscontrate le inadempienze.

Trentino Sviluppo provvederà ad incassare le penali a valere sulla cauzione, se le penali medesime non verranno pagate entro il termine indicato nel periodo precedente. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata dal gestore con le medesime modalità indicate nell'art. 18 del presente capitolato.

Nel caso di inadempienze particolarmente gravi o ripetute, l'amministrazione avrà facoltà, previa diffida scritta all'impresa, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, con semplice invio

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dal codice civile, con tutte le conseguenze di Legge e di Capitolato che la risoluzione comporta. In tal caso Trentino Sviluppo avrà la facoltà di affidare a terzi la gestione del bar, fermo restando l'incameramento della cauzione.

#### **Art. 21 - Divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 22 - Subconcessione**

È consentito la subconcessione del servizio oggetto del capitolato limitatamente alla percentuale eventualmente indicata in sede di offerta. Il concessionario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

La subconcessione è ammessa, previa autorizzazione del Concedente, nel rispetto dell'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. per quanto compatibile.

Non è considerata subconcessione l'approvvigionamento presso terzi di merci e macchinari.

#### **Art. 23 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 24 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 25 - Risoluzione del contratto per inadempimento**

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del servizio, Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di mettere formalmente in mora tramite PEC il Concessionario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il succitato termine, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Concessionario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione.

#### **Art. 26 - Clausole di risoluzione espressa**

Salva la risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 25, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:



- a) negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente capitolato;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 21 del presente capitolato;
- e) ritardo nel pagamento del canone di concessione superiore a 3 mesi;
- f) gravi irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente alla Stazione Appaltante;
- g) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente capitolato o a quanto offerto in sede di gara;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- i) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'amministrazione presso il concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione stessa;
- j) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P;
- k) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità;
- l) applicazione di complessive tre penali o applicazione di un numero di penali il cui importo, calcolato ai sensi dell'articolo precedente, superi il 10% dell'importo netto contrattuale;
- m) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della concessione, ivi comprese l'assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia per l'esecuzione del servizio di bar;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) reiterazione dell'inosservanza dell'offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica;
- p) mancato reintegro della cauzione entro il termine imposto ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato.

I casi elencati saranno contestati al Concessionario per iscritto dall'Amministrazione, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Concessionario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

### **Art. 27 – Revoca e recesso**

L'Amministrazione ha diritto di revocare la concessione in qualunque tempo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa formale comunicazione al Concessionario, con preavviso non inferiore a 6 mesi.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del Concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante posta elettronica certificata, almeno 6 mesi prima. In tal caso il Concessionario dovrà comunque versare a Trentino Sviluppo, a titolo di corrispettivo per il recesso, l'importo pari ad ulteriori 6 mensilità del canone offerto.

### **Art. 28 - Tutela della privacy**

Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

### **Art. 29 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato il concessionario dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale ([http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società\\_Trasparente/Società\\_Trasparente/Società\\_Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx)), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

### **Art. 30 - Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trentino Sviluppo e il Concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

### **Art. 31 – Obblighi di tracciabilità**

Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto n. 136 ss.mm.

#### **Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

#### **Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

## **Art. 32 – Disposizioni finali**

Trentino Sviluppo non potrà essere considerata in alcun modo depositaria dell'arredamento, dei beni e delle provviste che il gestore vorrà tenere nei locali del bar, rimanendo la custodia e la conservazione di quanto sopra a totale carico e rischio del gestore stesso.

Le spese di bollo e di registrazione del verbale di gara e del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il Concessionario si impegna altresì, a titolo collaborativo con Trentino Sviluppo Spa, a fornire per ciascun anno di durata del contratto, l'importo del fatturato inerente l'attività svolta oggetto del presente contratto.

Il Concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni della Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa provinciale sulle concessioni, nonché del Codice Civile.

Allegati:

1. Allegato A;
2. Allegato B;
3. DUVRI.

**Trentino Sviluppo Spa**

socio unico  
cap. soc. € 200.000.000 i.v.  
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.  
di Trento n. 00123240228  
Società sottoposta all'attività  
di direzione e coordinamento  
della Provincia autonoma di Trento

**Sede legale e operativa**

Polo Tecnologico  
Via Fortunato Zeni, 8  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. +39 0464 443111  
info@trentinosviluppo.it  
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

